**ALLEGATO 1**

***RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE NORME CONTENUTE DELLA LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, IN MATERIA DI ASSUNZIONI E CONCORSI***

1. PREMESSA

La **LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021** è una legge che si compone di due parti:

* PARTE I - SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI = Contiene un solo articolo Art. 1. *Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali,* composto da1143 commi
* PARTE II - SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE= Contiene gli Articoli da 2 a 19.
1. NOVITA’ NORMATIVE IN TEMA DI CONCORSI/ASSUNZIONI

In tema di novità in tema di assunzioni si segnalano i seguenti commi dell’articolo 1:

**300.** **Fatta salva l’esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità** e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera *a)* del comma 313 *= personale della carriera prefettizia* e di cui al comma *335 = personale appartenente alla carriera diplomatica*, **le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo** di cui all’articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 = *finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,* *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo**, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee.** **I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),** di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell’Associazione Formez PA**, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare,** ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,** al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70**. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni,** finanziate con le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, **sono effettuate** **senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** *= si interpreta: senza mobilità*

**360**. **A decorrere dall’anno 2019, le amministrazioni pubbliche** di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300**. **Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.**

*--------*

*Dal combinato disposto dei commi 300 e 360 si prevede l’introduzione di concorsi unici per figure professionali omogenee; tali concorsi saranno gestiti dal Dipartimento della Funzione pubblica per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, che a sua volta si avvarrà del Formez. Si tratta della trasformazione in un obbligo di quello che, nella cosiddetta “riforma Madia” era una facoltà. Tale obbligo non scatterà da subito: la legge precisa che il reclutamento dei dipendenti avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente nelle more dell’adozione del decreto attuativo che il ministro per la Pubblica Amministrazione dovrebbe adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della legge (=28 febbraio).*

*La norma ha portata generale, ma la precisazione “***Fatta salva l’esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità”** *ritiene possa fare escludere le procedure di assunzione per il personale I – III.*

1. NOVITA’ NORMATIVE IN TEMA DI CONCORSI E GRADUATORIE

**361**. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 = *validità triennale delle graduatorie eccetto per le leggi regionali che stabiliscono periodi di vigenza inferiori*, **le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche** di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo **sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.**

**362.** Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali**, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:**

*a)* la validità delle graduatorie approvate **dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:**

1**) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione**, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2**) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;**

*b)* la validità delle graduatorie **approvate** nell’anno **2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;**

*c)* la validità delle graduatorie **approvate** nell’anno **2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;**

*d)* la validità delle graduatorie **approvate** nell’anno **2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;**

*e)* la validità delle graduatorie **approvate** nell’anno **2017 è estesa fino al 31 marzo 2021**;

*f)* la validità delle graduatorie **approvate** nell’anno **2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;**

*g****)* la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale**, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

**365.** **La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.**

*--------*

*L’introduzione delle nuove norme fa sì che le graduatorie delle procedure concorsuali bandite dopo il 1° gennaio 2019, possono essere impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, senza, quindi, possibilità di assunzione di idonei, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.*

*I termini di vigenza delle graduatorie sono modificati, in via transitoria, dal successivo comma 362, che pone termini di durata specifici a seconda dell'anno di approvazione della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre viene confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Viene inoltre esplicitamente confermata la possibilità, per le leggi regionali, di stabilire periodi di vigenza inferiori.*

1. DIVIETI ASSUNZIONALI

**399.** Per l’anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell’anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.

*--------*

*Il comma 399 pone un divieto temporaneo di assunzioni fino al 15 novembre 2019 per determinate amministrazioni, non applicabile, si ritiene, per gli Enti pubblici di Ricerca.*

1. ALTRE NORME DI INTERESSE

**298.** Il fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 365, è rifinanziato per euro 130.725.000 per l’anno 2019, per euro 328.385.000 per l’anno 2020 e per euro 433.913.000 annui a decorrere dall’anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell’ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

**299.** Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 298 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

*a)* digitalizzazione;

*b)* razionalizzazione e semplificazione

dei processi e dei procedimenti amministrativi;

*c)* qualità dei servizi pubblici;

*d)* gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

*e)* contrattualistica pubblica;

*f)* controllo di gestione e attività ispettiva

*g)* tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;

*h)* monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.